

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

56

DATA

26-08-2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMI 2 E 3 DEL D. LGS. 23/12/2022 N. 201 PER LA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTICINQUE** ADDI **VENTISEI** DEL MESE DI **AGOSTO** ALLE ORE **18:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			MERAVIGLIA FRANCA		X	
SPIRITO DAVIDE	X			VENTURA ISOTTA ANNA	X		
LURAGO SARA	X			SAPONE STEFANO		X	
ZAMBON EDOARDO	X			MATTEUCCI MATTEO	X		
GAREGNANI ANNA		X		BUTTIGLIERI MARIA ANGELA		X	
SORMANI ILARIA	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
PANSARDI TOMMASO	X			FORNARA CHRISTIAN	X		
FRA'TTO MARCO	X			INGRASSIA GIOVANNI		X	
BURATTI STEFANO	X						

TOTALE PRESENTI 12

TOTALE ASSENTI 5

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26/08/2025 ORE 18.30

DELIBERAZIONE N. 56

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMI 2 E 3 DEL D. LGS. 23/12/2022 N. 201 PER LA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.

Componenti presenti in aula n. 12 su n. 17 assegnati ed in carica

Sono assenti i/le Consiglieri/re: Anna Garegnani – Franca Meraviglia – Stefano Sapone – Maria A. Buttiglieri – Giovanni Ingrassia.

E' inoltre assente l'Assessore esterno Maurizio Maria Tomio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2012, esecutiva, con la quale si richiedeva alla Regione Lombardia la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale;
- la nota di Regione Lombardia registrata al protocollo al n. 20006 in data 03/11/2017 ad oggetto "Offerta di prelazione di sede farmaceutica al Comune di Canegrate";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2017 esecutiva a sensi di legge, con la quale si accetta di esercitare il diritto di prelazione in ordine alla gestione della sede farmaceutica di nuova istituzione;
- la nota di Regione Lombardia registrata al protocollo al n.4025 del 01.03.2018 relativa alla presa atto del diritto di prelazione;

CONSIDERATO CHE:

- la concessione della farmacia comunale rappresenta un importante servizio pubblico per la collettività, finalizzato a garantire l'accesso alle cure e alla salute dei cittadini di Canegrate;
- è necessario avviare il procedimento amministrativo per la concessione della gestione, in linea con le normative vigenti, al fine di assicurare trasparenza, equità e la massima partecipazione possibile alla selezione del gestore.

VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che ai commi 2 e 3 testualmente dispone:

"2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma



l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'art.30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”;

RILEVATO pertanto che:

- in base alla normativa vigente è stato affidato incarico al Responsabile dell'Area Governo del territorio, per effettuare le necessarie operazioni volte alla predisposizione della Relazione prevista dall'art. 14 comma 2 e 3 del D.lgs. 201/222;
- lo stesso Responsabile ha predisposto in data 18/08/2025 la Relazione richiesta dall'art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 2021/2022 propedeutica all'avvio della gara per l'individuazione del concessionario della farmacia comunale di Canegrate, nella quale si tiene espressamente conto di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2017;

EVIDENZIATO che nella suddetta Relazione viene stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- al fine di garantire la massima concorrenza, rotazione, trasparenza e partecipazione, nonché in ragione dell'entità dell'importo contrattuale, si provvederà ad individuare un contraente per la concessione del servizio, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi degli articoli 108 e 185 del Codice dei contratti pubblici;
- la durata dell'affidamento è stata stabilita in anni 30, tempo ritenuto necessario al fine di consentire un adeguato ritorno sull'investimento effettuato ed un ragionevole guadagno dell'affidatario;

RITENUTO il contenuto della Relazione istruttoria predisposta conforme al dettato normativo e meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 9/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 246 del 23/12/2024 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG Finanziario per l'esercizio 2025-2027;

VISTI:

- la Legge 241/1990;
- il D. Lgs. 23.12.2022 n. 201;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Governo del Territorio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta spese dirette;

Udita la discussione intervenuta, integralmente riportata su supporto audio;



Con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Christian Fornara), espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2) di approvare la Relazione istruttoria per la concessione della farmacia comunale, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 dal Responsabile dell'area Governo del Territorio ed allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sotto la Lett. A;
- 3) di disporre ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.14 del D.Lgs. n. 201/2022 in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica, la concessione dei servizi in oggetto mediante affidamento ad operatore economico qualificato da individuarsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli articoli 108 e 185 del Codice dei contratti pubblici.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere all'assunzione degli adempimenti conseguenti per la concessione del servizio in oggetto, con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Matteo Matteucci – Francesco Capriglione – Christian Fornara), espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.267/2000.

Allegato:

- ALL. A: "Relazione Illustrativa della Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale "Farmacia Comunale"

La seduta termina alle ore 19.15





COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO SUAP

Pareri preventivi di cui agli articoli 49, 147/bis comma 1° e 153 comma 5° Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Allegato alla deliberazione CC n. **56** del 26 AGO. 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA AI SENSI DELL' ART. 14, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS 23/12/2022 N. 201 PER LA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

In relazione al presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Li, 18.08.2025

IL RESPONSABILE AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
arch. Donatella Marazzini



ALL. A Delibera CC n. del 26. AGO. 2025

Allegato alla deliberazione

C.C. n. 56 del 26/08/2025



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale "Farmacia comunale"

(D. Lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4 e art. 31, commi 1 e 2)



Sommario

Premessa	2
Sezione A - Contesto giuridico e indicatori di riferimento	4
A.1 - Contesto giuridico.....	4
A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto	5
Sezione B - Descrizione del servizio	6
B.1 - Caratteristiche del servizio	6
B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni.....	7
Sezione C - Modalità di affidamento prescelta	8
C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta	8
C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti.....	9
Sezione D - Motivazione economico-finanziaria della scelta	10
D.1 - Risultati attesi	10
D.2 - Comparazione con opzioni alternative	10
D.3 - Esperienza della gestione precedente.....	11
D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio.....	11
Sezione E- Strumenti per la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità	11
E.1 - Piano economico-finanziario	11
E.2 - Monitoraggio	11



Premessa

La presente Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale "Farmacia comunale" si propone di dare evidenza delle ragioni che motivano la scelta del Comune di Canegrate di affidare la sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione a terzi tramite concessione di servizi.

Il D. Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" è intervenuto a riformare l'ambito dei servizi pubblici locali, introducendo nuove disposizioni per gli Enti locali in merito a modalità di affidamento, valutazione, selezione, regolazione, monitoraggio e vigilanza. In particolare, la presente Relazione viene redatta come previsto dall'art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale", commi 2 e 3 di detto Decreto che così dispongono:

- 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
- 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.[...]*

Il Comune di Canegrate, a seguito di un'attenta valutazione delle condizioni economico-finanziarie del servizio, ha deciso di procedere con un affidamento in concessione a terzi tramite procedura a evidenza pubblica. La Concessione è una tra le figure ricomprese nell'ambito del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, disciplinato dalle norme contenute nel Libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del D. Lgs. 36/2023.

La previsione di un'apposita Relazione che motivi e illustri la valutazione preliminare del contesto e delle condizioni economiche e finanziarie del servizio che ha condotto alla scelta del regime di affidamento individuato, già disposta dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2022, viene ribadita dall'art. 175 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 che ai primi due commi prevede quanto segue:

- 1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.*
- 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. [...]*

La presente Relazione, redatta pertanto ai sensi dell'art. 14 comma 3 del suddetto D.Lgs. 201/2022, nonchè secondo le indicazioni contenute nello Schema Tipo predisposto dall' ANAC, persegue l'obiettivo di dimostrare che l'affidamento ad operatori economici scelti mediante procedura aperta, assicura il rispetto della disciplina europea, garantisce la parità tra gli operatori oltre all'economicità della gestione. Per mezzo della presente Relazione si intende altresì garantire un'adeguata informazione alla collettività.



INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Concessione della gestione della Farmacia Comunale ubicata nella Sede Farmaceutica N. 3
Importo dell'affidamento	Euro 35.686.906,80, IVA esclusa
Ente affidante	Comune di Canegrate (MI) C.F. 00835500158
Tipo di affidamento	Concessione di pubblico servizio
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	30 (trenta) anni
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Comune di Canegrate (singolo comune) – ab. 12.713 al 31/12/2024

+

Soggetto responsabile della compilazione

Nominativo:	Arch. Donatella Marazzini
Ente di riferimento:	Comune di Canegrate
Area/servizio:	Area Governo del Territorio
Telefono:	0331-463849 - 0331-463821
Email/PEC:	donatella.marazzini@comune.canegrate.mi.it comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
Data di redazione:	Agosto 2025



Sezione A - Contesto giuridico e indicatori di riferimento

A.1 - Contesto giuridico

Il contesto giuridico relativo alla concessione di una farmacia comunale si inserisce in un quadro normativo complesso che comprende Leggi nazionali, normative regionali e disposizioni locali.

Le principali norme nazionali di riferimento sono:

- **Legge 8 novembre 1991, n. 362** – Norme in materia di farmacia che stabilisce:
 - le modalità di distribuzione dei farmaci e le prescrizioni mediche;
 - le concessioni comunali per la gestione delle farmacie, regolando la possibilità da parte dei comuni di istituire farmacie comunali per garantire il servizio a livello locale;
 - le modalità di assegnazione delle farmacie ai privati o a enti pubblici attraverso una procedura di gara o concorso pubblico;
 - l'obbligo di garantire una farmacia per ogni determinato numero di abitanti, stabilendo la distribuzione geografica delle farmacie sul territorio.
- **Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219** – Codice del Farmaco che regola l'intero settore della produzione, distribuzione e vendita dei farmaci in Italia;
- **Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – Legge Finanziaria 2010;**
- **Il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179** (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) – Decreto Crescita 2.0;
- **Legge 22 dicembre 2017, n. 219** – Legge sui Farmaci;

La normativa regionale di riferimento in materia è contenuta nella **L.R. 33/2009** "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", successivamente modificata dalla **L.R. 6/2017** "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI, VII della L.R. 33/2009".

Il tema del servizio farmaceutico è trattato in particolare nel Titolo VII "Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica", che, oltre a regolare l'organizzazione delle farmacie in termini di orari di apertura, turni di servizio e chiusure per ferie annuali, individua i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella vigilanza sul sistema farmaceutico e le relative competenze.

Il contesto giuridico della concessione di una farmacia comunale si fonda, quindi, su un insieme di Leggi, regolamenti e normative che pongono l'accento sulla tutela della salute pubblica, sull'accesso equo ai farmaci, sulla qualità del servizio e sulla gestione trasparente delle risorse.

Le normative nazionali stabiliscono i principi generali e le linee guida, mentre le Regioni e i Comuni sono chiamati a declinare queste norme in base alle specifiche esigenze locali, assicurando la corretta attuazione degli obblighi di servizio pubblico.

I contratti di concessione della farmacia comunale, che definiscono gli obblighi, i diritti e le modalità di gestione, sono quindi il risultato di un delicato equilibrio tra le esigenze di pubblico interesse e quelle del concessionario privato, con un'attenzione particolare alla qualità, alla trasparenza e all'efficacia del servizio offerto.

La farmacia comunale ha natura di servizio pubblico, poiché fornisce prestazioni essenziali alla salute della popolazione, garantendo l'accesso ai farmaci, ai dispositivi medici e ai servizi sanitari. Questo tipo di servizio rientra in un più ampio concetto di sanità pubblica, che mira a tutelare e promuovere la salute della collettività.

Il D. Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", funge da raccordo tra la normativa originaria e quanto stabilito dai successivi orientamenti giurisprudenziali. All'interno del Capo II "Forme di gestione del servizio pubblico locale", l'articolo 14, che sarà oggetto di specifica analisi nella Sezione C – Modalità di affidamento prescelta, tratta il tema della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, introducendo le seguenti possibilità:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società *in house*.



Ai fini della presente Relazione rileva l'introduzione della modalità di gestione indiretta del servizio pubblico locale da parte dell'ente pubblico attraverso affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, che ne legittima il ricorso per affidamenti del servizio farmaceutico, specificamente nella forma della concessione di servizi.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Un aspetto normativo da approfondire è quello relativo all'inquadramento del servizio farmaceutico entro l'ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la cui disciplina è contenuta nel D. Lgs. 201/2022, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

L'art. 2, comma 1 del Decreto fornisce una definizione di "servizio pubblico locale a rete":

[...] d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente; [...]

In via residuale è possibile qualificare il servizio farmaceutico come servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete, dal momento che l'esercizio dello stesso non richiede un'organizzazione tramite reti strutturali o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio.

Risulta di conseguenza applicabile il successivo art. 8 del medesimo D. Lgs. 201/222, "Competenze Regolatorie nei servizi pubblici locali a rete":

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

In data 31 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto direttoriale "Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete", che individua, oltre alle linee guida per la redazione del piano economico finanziario, lo schema contenente gli indicatori di qualità a cui gli Enti locali, ai sensi dell'articolo sopra riportato, possono attenersi per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Vi sono riportati gli indicatori da utilizzare nell'ambito dei seguenti servizi:

- Parcheggi;
- Impianti sportivi;
- Servizi cimiteriali;
- Luci votive;
- Trasporto scolastico.

Non risultano ancora disponibili gli indicatori di qualità relativi al servizio farmaceutico e, di conseguenza, non è stato possibile svolgerne un'analisi ai fini della presente Relazione illustrativa.



Sezione B - Descrizione del servizio

B.1 - Caratteristiche del servizio

Nell'ottica di fornire una descrizione esaustiva del servizio farmaceutico che il Comune di Canegrate intende offrire tramite la propria sede farmaceutica si rende necessaria una breve premessa che inquadrerà ai sensi delle normative nazionali e comunitarie i servizi pubblici locali di rilevanza locale.

Nello specifico il citato D. Lgs. n. 201 del 23/12/2022 all'art. 2 comma c) definisce i "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" come segue:

"[...] i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".

Rientrano in tale categoria i servizi che rispondono a specifici bisogni della comunità, riconosciuti dal legislatore meritevoli di una tutela che le leggi di mercato non sono in grado di garantire. I servizi in oggetto devono essere realizzati nel rispetto dei principi di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e vengono erogati a una cittadinanza-utenza, cui viene riconosciuta centralità nell'organizzazione e realizzazione del servizio.

Il servizio oggetto dell'affidamento che sarà svolto nella farmacia è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico; l'erogazione del servizio da parte del Concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa

Poiché l'Ente intende completare le procedure necessarie all'apertura della nuova farmacia Comunale con l'espletamento della procedura di affidamento, entro la fine del corrente anno 2025, i necessari riferimenti alla farmacia comunale e all'espletamento della relativa gara sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027.

Diversi sono gli obiettivi che il Comune di Canegrate si propone di realizzare tramite il progetto della farmacia comunale:

- aumentare, in termini quantitativi, il servizio farmaceutico alla popolazione, ampliando l'articolazione dell'offerta di servizi farmaceutici e sanitari forniti alla popolazione residente e assicurando copertura per il servizio a una zona della città distante dalle altre sedi farmaceutiche. La previsione da parte della nuova farmacia comunale di "turni" di apertura notturna e domenicale rappresenta inoltre un'importante estensione di tale servizio;
Il servizio farmaceutico viene potenziato attraverso l'ampliamento del numero dei punti vendita dei farmaci disponibili, presso i quali trovano allestimento fondamentali punti di consiglio farmaceutico e divulgazione delle pratiche di prevenzione e cura;
- incrementare la qualità del servizio farmaceutico offerto alla popolazione, tramite una proposta qualitativa sviluppata dalla farmacia comunale che ragionevolmente si differenzia in termini di assortimento e tipologia di servizi da quella delle farmacie private già operative sul territorio;
- contribuire alla valorizzazione del tessuto urbano commerciale e di servizi. L'apertura di una nuova sede farmaceutica rafforza la polarità commerciale del territorio, nella duplice ottica dell'utenza e dei servizi di vicinato.

In sintesi, dunque, l'apertura della nuova sede farmaceutica è orientata da un lato al miglioramento dell'offerta del servizio farmaceutico comunale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dall'altro alla valorizzazione del territorio.

Si ipotizza che la realizzazione di tali obiettivi abbia un impatto positivo sul fenomeno di "evasione" dei consumi farmaceutici, trattenendo sul territorio la quota di utenza che abitualmente usufruisce del servizio farmaceutico offerto dai comuni limitrofi.



B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Gli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla concessione di una farmacia comunale sono stabiliti in base alla normativa vigente, che regola l'accesso ai farmaci e la distribuzione di servizi sanitari sul territorio. La gestione di una farmacia comunale è un servizio pubblico che, oltre a dover garantire l'erogazione di farmaci, prevede una serie di obblighi specifici.

Il Comune, dopo aver valutato gli interessi pubblici sottesi alla gestione del servizio, ritiene di dover imporre il rispetto da parte del gestore dei seguenti obblighi generali specifici di pubblico servizio:

Garantire la continuità del servizio:

La farmacia comunale deve essere aperta e attiva con orari di apertura adeguati per garantire l'accesso ai farmaci da parte della popolazione. Questo include:

- orari di apertura settimanali (spesso con obbligo di apertura anche nei giorni festivi o notturni, a seconda delle esigenze della comunità).
- presenza di un personale qualificato (farmacisti) per la gestione della farmacia.

Garantire la disponibilità di farmaci essenziali:

La farmacia comunale ha l'obbligo di mantenere una fornitura adeguata di farmaci, in particolare quelli essenziali e di uso comune. Questo implica:

- essere fornita di un'adeguata quantità di farmaci generici e specialistici.
- garantire la disponibilità dei farmaci prescrivibili con ricetta medica.
- gestire i farmaci di emergenza e quelli per patologie particolari, in base alle necessità della popolazione.

Dispensare farmaci su prescrizione medica:

Le farmacie comunali sono obbligate a dispensare i farmaci solo in presenza di una prescrizione medica valida. Tuttavia, per i farmaci da banco (SOP), possono essere venduti anche senza ricetta.

Garantire la distribuzione di farmaci a prezzo regolato:

Le farmacie comunali devono attenersi alle tariffe stabilite dallo Stato per la vendita dei farmaci. I farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono essere venduti ai prezzi previsti dal sistema pubblico, mentre per i farmaci non rimborsabili possono essere applicate tariffe di mercato.

Aderire ai programmi di salute pubblica:

Le farmacie comunali devono partecipare ai programmi di salute pubblica e prevenzione, come ad esempio la distribuzione di vaccini, misurazione della pressione, consulenze su stili di vita sani, e altre iniziative legate alla salute della comunità.

Fornire servizi complementari:

Oltre alla semplice vendita di farmaci, le farmacie comunali sono spesso chiamate a fornire una serie di servizi aggiuntivi, quali a titolo esemplificativo:

- consulenza farmacologica e assistenza ai pazienti.
- servizi di distribuzione di dispositivi medici.
- servizi di gestione della terapia farmacologica per pazienti cronici.
- eventuale vendita di prodotti parafarmaceutici, integratori alimentari e cosmetici.

Garantire l'accesso per le persone vulnerabili:

Le farmacie comunali devono garantire un accesso equo ai farmaci per tutta la popolazione, in particolare per le persone vulnerabili come anziani, disabili o persone con difficoltà economiche. Spesso, le farmacie comunali partecipano anche a iniziative di solidarietà, come la fornitura gratuita di farmaci o sconti per persone con basso reddito.

Rendere conto all'amministrazione comunale:

Le farmacie comunali sono sotto il controllo e la supervisione del comune che le ha concesse.

Garantire conformità alle normative in materia di sicurezza:

La farmacia deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza, igiene, gestione dei farmaci, gestione dei rifiuti sanitari e protezione dei dati personali (in particolare per quanto riguarda le prescrizioni mediche e le informazioni sanitarie dei clienti).

Formazione e aggiornamento del personale:

I farmacisti e il personale devono essere costantemente aggiornati sulle novità farmacologiche, sulle normative sanitarie e sulle procedure di gestione della farmacia. L'amministrazione comunale può organizzare corsi di aggiornamento periodici o altre forme di formazione continua.



Sulla base di tali principi il Concessionario, entro i termini previsti dal Contratto di Concessione dovrà predisporre la "Carta della qualità dei servizi della Farmacia Comunale" nel rispetto dei parametri e degli standard minimi individuando adeguati indicatori di qualità e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri qualitativi e temporali.

La suddetta Carta della qualità dei servizi della farmacia dovrà essere redattà e pubblicizzata in conformità oltre che alle disposizioni normative vigenti in materia in coerenza con quanto prescritto in termini di servizi nel contratto di concessione dei servizi di gestione della Farmacia Comunale.

Si segnala che non è prevista alcuna forma di compensazione degli obblighi di servizio in favore del soggetto concessionario. Per questa ragione, il servizio oggetto della presente Relazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Un'ulteriore conferma è fornita dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/c 008/02) di cui si riporta stralcio:

[...] Taluni SIEG (servizi di interesse economico generale) possono essere forniti da imprese pubbliche o private senza ricevere un sostegno finanziario specifico dalle autorità degli Stati membri. Altri servizi possono essere prestati solo se le autorità offrono una compensazione finanziaria al fornitore. In assenza di norme specifiche dell'Unione, gli Stati membri hanno in genere la facoltà di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento dei loro SIEG.[...]

Sezione C - Modalità di affidamento prescelta

C.1 – Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Data l'analisi tecnico-giuridica esposta nelle Sezioni precedenti, il Comune di Canegrate ha individuato come modalità ottimale di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, nella forma di una concessione di servizi.

Nell'ambito delle farmacie comunali è necessario distinguere la titolarità del diritto di esercizio dalla gestione dell'impresa: se la prima rimane, indipendentemente dall'organizzazione gestionale, in capo all'ente pubblico, la seconda può essere organizzata secondo diversi modelli, cui corrispondono altrettanti soggetti affidatari.

Le ragioni di tale assetto sono da ricercarsi nella particolare natura del settore economico in cui viene prestato il servizio farmaceutico. Si tratta infatti di un mercato caratterizzato da un elevato livello di concorrenza, all'interno del quale, tuttavia, date le implicazioni pubbliche e sociali legate alla vendita di farmaci, si rende necessaria l'istituzione di particolari tutele.

La sfida alla quale gli enti pubblici sono chiamati a rispondere è dunque quella di definire il modello di gestione delle farmacie comunali che garantisca il bilanciamento ottimale tra il diritto alla salute della cittadinanza, riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, e la tutela della concorrenza e della libertà di intrapresa, riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione.

L'articolo 14 del D. Lgs. 201/2022 indica quattro possibili modalità di gestione dei servizi pubblici locali:

- a. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b. affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disciplina delle concessioni è definita dal D. Lgs. 36/2023, agli artt. 177 e seguenti, in particolare gli articoli che ne delineano le caratteristiche essenziali riguardano la traslazione del rischio operativo in capo al concessionario, la durata e il valore stimato.



I tratti distintivi della concessione di servizi sono:

- il trasferimento dell'esercizio dell'attività in capo al concessionario, sul quale viene traslato interamente il rischio operativo e di impresa e al quale non viene assicurato di riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti;
- il mantenimento in capo all'Ente concedente della titolarità del servizio;
- il delinearsi di un rapporto trilaterale tra l'Ente concedente, il Concessionario e l'utenza del servizio, disciplinato da un lato dal Contratto di servizio, dall'altro dalla Carta della qualità dei servizi della farmacia comunale.

La Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione" definisce la concessione di servizi.

Il Comune di Canegrate viene dunque sollevato da tutte le spese dirette (personale, locazione, attrezzature, forniture, manutenzioni) connesse all'attività farmaceutica, pur mantenendo il diritto al versamento da parte del Concessionario di una remunerazione pari al corrispettivo determinato in sede contrattuale.

In capo al Comune rimane l'onere relativo all'esercizio della funzione di controllo e vigilanza sul servizio farmaceutico svolto dal concessionario, che d'altro canto assicura all'Ente pubblico di avere migliore contezza delle condizioni finanziarie ed economiche della farmacia comunale, oltre che del rispetto degli obblighi e degli standard minimi di qualità del servizio da parte dell'affidatario. L'attività di vigilanza, resa necessaria dalla forte connotazione pubblica del servizio fornito dalla farmacia comunale, agevola la prevenzione di eventuali inadempimenti e irregolarità o ne anticipa l'individuazione e incentiva allo stesso tempo una gestione attenta e affidabile del servizio da parte del concessionario.

C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

All'interno dell'ordinamento comunitario l'affidamento di lavori o servizi tramite concessione ha assunto, in particolar modo nel corso dell'ultimo decennio, un'importanza crescente. Le ragioni di tale interesse sono da ricercarsi nella consapevolezza che le concessioni rappresentano un utile strumento di crescita economica e miglioramento della qualità della vita quotidiana dei cittadini dell'Unione Europea. In tale senso si è espressa la Commissione europea all'interno dell'Opuscolo "Nuove norme in materia di appalti pubblici e concessioni – Più semplici e più flessibili", pubblicato in occasione dell'approvazione della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

L'Unione Europea riconosce e incentiva il ricorso allo strumento della concessione ed è intervenuta, tramite la Direttiva sopra citata, a uniformarne la disciplina, cui gli Stati Membri sono stati chiamati a conformarsi a livello nazionale entro il 2016.

L'Italia ha recepito la Direttiva all'interno del D. Lgs. 50/2016 e del successivo D. Lgs. 36/2023.

In particolare, gli articoli della Direttiva che sanciscono la legittimità del ricorso all'affidamento in concessione per la sede farmaceutica del Comune di Canegrate sono: l'Art. 2 *Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche* e Art. 4 *Libertà di definire servizi di interesse economico generale*.

Viene riconosciuto agli Enti pubblici degli Stati membri il diritto di individuare i servizi che ritengono d'interesse economico generale e di organizzarli liberamente, avvalendosi di risorse proprie o affidandone la gestione a operatori economici esterni.

Verificata la sussistenza dei requisiti europei e l'avvenuto recepimento degli stessi all'interno della normativa nazionale, come approfondito all'interno delle precedenti Sezioni il Comune di Canegrate intende completare la procedura di istituzione della nuova farmacia comunale, nel rispetto degli adempimenti sopra descritti.



Sezione D - Motivazione economico-finanziaria della scelta

D.1 - Risultati attesi

I risultati che il Comune di Canegrate si attende di ottenere affidando in concessione la gestione della farmacia comunale sono i seguenti, in linea con gli obiettivi esposti all'interno della Sezione B1 – Caratteristiche del servizio:

- maggiori efficienza ed efficacia della gestione e conseguente sviluppo concreto e sostenibile dell'attività, grazie all'individuazione di un operatore privato dotato di specifiche competenze e adeguato *know-how* nel settore;
- incremento della produttività e miglioramento qualitativo del servizio;
- promozione dei fini sociali del servizio farmaceutico;
- innalzamento del livello di soddisfazione dell'utenza;
- ottimizzazione del ritorno economico per il Comune, pur mantenendo elevati standard qualitativi del servizio e osservando prioritariamente gli obblighi di servizio pubblico.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

In sede di individuazione della modalità ottimale di gestione della farmacia comunale, il Comune di Canegrate ha analizzato due scenari alternativi: la gestione diretta del servizio e la vendita della farmacia.

Per quanto concerne la soluzione consistente nella gestione diretta della farmacia comunale da parte del Comune, l'indubbio vantaggio è rappresentato dall'utile generato dal servizio, che al termine di ogni annualità entrerebbe interamente a far parte delle disponibilità dell'Ente.

Tuttavia, a fronte di entrate nettamente superiori, tale soluzione comporta notevoli costi, che, in caso di Concessione sono invece nulli. La principale voce di costo è rappresentata dal personale della farmacia alle dipendenze del Comune, per il quale si stima una spesa analoga a quella evidenziata nel Conto economico previsionale, prevedendo un'organizzazione aziendale adeguata a gestire il volume d'affari stimato per un possibile Concessionario.

In particolare, il costo del lavoro per i primi due anni di attività della farmacia viene stimato pari a € 145.000,00 all'anno, considerando l'impiego di due unità FTE: un Direttore e un farmacista. A partire dal terzo anno si immagina che il crescente volume d'affari renda necessaria una rivalutazione delle figure professionali, con il conseguente passaggio da due a tre unità FTE. Tale cambiamento determina un aumento del costo del lavoro, per il quale viene stimato un importo pari a € 165.000,00 per il terzo anno di attività e una crescita dello 0,8% annuo a partire dal quarto anno di attività. Altre importanti voci di costo, che graverebbero ulteriormente sulle casse dell'Ente, sono rappresentate poi da un eventuale canone di affitto, dalla spesa richiesta dall'eventuale acquisto di immobile da adibire a sede farmaceutica e dal costo di utenze e servizi.

Il Comune potrebbe gestire direttamente la farmacia facendo ricorso, in alternativa, a un'Azienda Speciale che abbia in capo esclusivamente la farmacia, per ottimizzarne la gestione. Il Comune di Canegrate, tuttavia, al momento risulta sprovvisto di una simile organizzazione interna e si renderebbero necessari la costituzione *ex novo* di un'Azienda Speciale o la stipula di accordi con altri Comuni che la possiedono. Quest'ultima soluzione comporterebbe la cessione della Farmacia Comunale, della quale il Comune controllerebbe una quota di capitale.

La seconda opzione alternativa considerata dal Comune di Canegrate è rappresentata dalla vendita della farmacia comunale. Tale soluzione genera per il Comune l'entrata di un importo «una tantum», imputato in conto capitale e quantificabile, in base agli attuali valori di mercato del settore, come multiplo del fatturato potenziale (la farmacia non è ancora aperta). Tale scelta avrebbe anche come ulteriore conseguenza la perdita (anche solo parziale) del controllo del servizio farmaceutico sulla farmacia in oggetto.



D.3 - Esperienza della gestione precedente

La farmacia comunale oggetto della presente Relazione è una farmacia comunale di nuova istituzione.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata della concessione risultata essere più idonea, alla luce delle simulazioni svolte, coincide con **30 anni**, necessari ai fini di consentire un adeguato ritorno sull'investimento effettuato e un ragionevole guadagno per l'aggiudicatario, nonché la stabilità e la continuità di una gestione competitiva ed efficiente della farmacia, che comporta non solo il miglioramento del servizio farmaceutico comunale, ma anche il più continuativo mantenimento di un'offerta di servizi socialmente rilevanti per la popolazione.

Sezione E- Strumenti per la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità

E.1 - Piano economico-finanziario

In base a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del D. Lgs. 201/2022, il Piano economico-finanziario deve essere redatto dagli Enti pubblici in caso di servizi pubblici locali a rete:

Il Comune di Canegrate, pur non tenuto alla redazione del Piano economico-finanziario dal momento che il servizio oggetto della presente Relazione si qualifica come servizio pubblico locale non a rete, ha deciso di elaborare il documento. Tale decisione è dovuta alla necessità di avere a disposizione tutte le informazioni utili e di analizzare al meglio il contesto dell'affidamento.

L'elaborazione del Piano economico-finanziario, che andrà approvato unitamente agli altri documenti del Bando di Gara, ha richiesto infatti un'attenta analisi dei dati economici e finanziari, finalizzata ad attestare la sostenibilità del progetto. L'obiettivo dell'Ente è stato quello di verificare l'effettiva realizzabilità del progetto e la concreta capacità di un eventuale affidatario di sostenere i costi richiesti dalla gestione del servizio nel corso dell'intera durata della concessione.

La stesura del Piano economico-finanziario assicura inoltre al Comune di Canegrate di avere a disposizione maggiori informazioni e dati per procedere, in sede di gara, alla scelta dell'offerta più adeguata, potendo confrontare i Piani economico-finanziari forniti dai partecipanti alla procedura di gara con dati preventivamente ponderati e analizzati.

E.2 - Monitoraggio

Il tema del monitoraggio risulta centrale all'interno del già citato D. Lgs. 201/2022, che ha introdotto un notevole potenziamento delle previsioni a carico degli Enti pubblici in termini di vigilanza e controllo dei servizi pubblici locali offerti sul territorio.

Come specificato all'art. 24 - "Contratto di servizio", il contratto di servizio, in quanto documento che regola i rapporti tra soggetto concedente e concessionario, si configura come uno strumento fondamentale ai fini del monitoraggio pubblico

Il Comune di Canegrate, una volta individuati i rischi connessi al progetto tramite la "Matrice dei rischi", definirà all'interno del Capitolato speciale d'appalto e del Contratto di servizio le clausole e condizioni necessarie al corretto ed efficace monitoraggio della gestione dell'operatore economico. In particolare, l'Amministrazione procede a definire con esattezza i dati e le informazioni utili a comprendere l'andamento della gestione del servizio, date complessità e durata del contratto, che il concessionario è tenuto a trasmettere nelle forme e con la cadenza prefissate.



Il D. Lgs. 201/2022 definisce altresì le indicazioni essenziali in termini di vigilanza e controllo agli articoli 28 e 30 di seguito riportati:

Art. 28 Vigilanza e controlli sulla gestione

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.
4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.

Art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Comune di Canegrate verificherà il contenuto e la correttezza dei documenti e dei dati forniti periodicamente dal concessionario al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, di efficacia ed efficienza e dei risultati attesi economici e gestionali.

Sarà tenuto inoltre, in quanto comune avente una popolazione superiore a 5.000 abitanti, a effettuare ulteriori controlli sull'andamento economico e gestionale della farmacia comunale nell'ambito della ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi del citato art. 30.

Si specifica che la cadenza dell'attività di monitoraggio finalizzata alla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, ai sensi di legge, annuale, mentre la cadenza delle attività ordinarie di vigilanza e controllo, nel caso non coincidano con la prima, viene fissata all'interno dei documenti di gara.

Canegrate, 18/08/2025

Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio
f.to Arch. Donatella Marazzini



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 11 SET. 2025 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 11 SET. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Teresa La Scala)

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 19 fogli.

Li, 11 SET. 2025



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala